

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 294/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 6, lettera c), l'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 40, primo comma, lettera d), l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 contiene norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Contiene inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per alcuni prodotti derivati, oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE

del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le norme sulla determinazione del punto finale per alcuni prodotti derivati.

- (3) Nel suo parere del 7 febbraio 2011 sulla capacità dei processi oleochimici di ridurre al minimo i possibili rischi legati alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella categoria 1 di sottoprodotti di origine animale ⁽³⁾, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che sottoponendo il materiale della categoria 1 a scissione idrolitica del grasso e idrogenazione si riducono in modo significativo i rischi di diffusione della TSE. Sussistono tuttavia alcune incertezze per quanto riguarda la riduzione dell'infettività della TSE nei prodotti oleochimici derivati dal materiale della categoria 1. Per questo motivo non si può affermare con sicurezza che questi prodotti siano privi di infettività; se introdotti nella catena alimentare e dei mangimi, potrebbero quindi comportare un rischio. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 3 e gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (4) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede deroghe per l'impiego di materiali di categoria 2 e 3 nell'alimentazione di certi animali che non entrano nella catena alimentare, compresi gli animali da circo. Dato che alcuni animali da circo appartengono a specie normalmente utilizzate per la produzione alimentare, è necessario sottoporre l'impiego di questi materiali nei mangimi degli animali da circo alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) L'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede una deroga per lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli attraverso incenerimento o

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2011); 9(2):1976.

sotterramento in loco, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica o degli animali. L'articolo 15, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli. La frase introduttiva di tale articolo va quindi rettificata di conseguenza con un riferimento alle norme particolari per la raccolta e lo smaltimento di api e sottoprodotti apicoli.

- (6) L'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 per lo smaltimento di piccole quantità di materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale periodo transitorio va prolungato di due anni, nel corso dei quali devono essere raccolti altri dati sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di categoria 3 in questione.
- (7) Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzate come ingredienti per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. In conformità all'allegato IV, parte III, punto E2, del suddetto regolamento, l'esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all'obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione. Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia. Dato che è stato constatato il rischio di un uso inappropriato delle norme sull'esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia.
- (8) La trasformazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati in biogas è autorizzata a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009. La produzione di biogas comporta la generazione di frazioni solide o liquide ed è necessario chiarire che le prescrizioni sullo smaltimento di questi residui si applicano a entrambe le frazioni.
- (9) Nel suo parere del 30 novembre 2010 sui rischi abiotici per la salute pubblica e degli animali della glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel a partire da sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (SOA) e da oli vegetali⁽²⁾, l'EFSA ha riconosciuto che la glicerina trasformata per la produzione di biodiesel con il metodo di trasformazione 1, di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (CE) n. 142/2011, è un materiale sicuro per

quanto riguarda il rischio di TSE. La glicerina come co-prodotto della produzione di biodiesel può essere trasformata in biogas e residui della digestione dopo la produzione di biogas ed applicata al terreno senza rischi per la salute pubblica e degli animali sul territorio nazionale dello Stato membro produttore, su decisione dell'autorità competente.

- (10) I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere applicati sul terreno senza trasformazione se l'autorità competente ritiene che non presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile. Gli stessi prodotti possono essere compostati o trasformati in biogas senza essere trasformati in precedenza.
- (11) La dicitura standard per la descrizione dei sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati negli scambi tra Stati membri riportata nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 deve figurare in modo visibile e leggibile sull'imballaggio, sul contenitore o sul veicolo durante il trasporto e l'immagazzinaggio. È opportuno estendere l'elenco delle diciture standard per tener conto degli scambi di letame trasformato.
- (12) L'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009 fa obbligo agli operatori di informare l'autorità competente dello Stato membro di destinazione della propria intenzione di spedire partite di materiali di categoria 1 o 2. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per mettere a disposizione i loro impianti per la cremazione di animali da compagnia provenienti da altri Stati membri limitrofi. In questi casi la prescrizione dell'articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 comporta oneri amministrativi supplementari inutili.
- (13) L'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene prescrizioni specifiche per i prodotti derivati destinati alla produzione di materie prime per mangimi. È opportuno modificare la formulazione della deroga concernente l'immissione sul mercato del latte trasformato conformemente alle norme nazionali al fine di comprendere anche i prodotti a base di latte e derivati dal latte e allineare così la sezione 4, parte II, di detto capo alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare alla sua lettera f), con l'autorizzazione della trasformazione di certi prodotti alimentari non più destinati al consumo umano in materie prime per mangimi destinati agli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.
- (14) Quando prodotti alimentari non più destinati al consumo umano contenenti ingredienti di origine animale sono utilizzati come materiali di base per la produzione di mangimi destinati ad animali d'allevamento, si applicano prescrizioni specifiche per evitare il rischio di trasmissione di malattie agli animali. Tuttavia, se i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non contengono carne, pesce o prodotti a base di carne o pesce, è opportuno consentire il loro utilizzo per la produzione di mangimi destinati agli animali d'allevamento, a condizione che non presentino problemi di trasmissione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(12):1934.

- (15) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei fertilizzanti organici e degli ammendanti. Questi prodotti possono essere fabbricati con materiali di categoria 2 e 3, in conformità alle prescrizioni dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011. Nel caso delle proteine animali trasformate dei materiali di categoria 3, devono essere rispettate le prescrizioni specifiche sulla produzione stabilite dall'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, anche per le proteine animali trasformate destinate esclusivamente all'impiego nei mangimi per animali da compagnia. Per motivi di chiarezza è necessario modificare l'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011 ed introdurre riferimenti alle norme di trasformazione per le proteine animali trasformate.
- (16) Per promuovere la scienza e la ricerca sulla biodiversità, occorre accordare una deroga ai depositi di collezioni, alle organizzazioni scientifiche e ai musei per quanto riguarda la raccolta, il trasporto e l'utilizzo di animali o parti di animali conservati in mezzi di coltura, racchiusi completamente in microvetrini o in forma di campioni genetici trasformati. È opportuno modificare di conseguenza le prescrizioni sui trofei di caccia e su altre preparazioni di animali di cui all'allegato XIII, capo VI, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (17) L'allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce prescrizioni per le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. Occorre migliorare la formulazione di alcune parti della tabella 2 per fornire informazioni più chiare. Nel caso di alcune merci che possono essere costituite da sottoprodotti animali di diversa origine, occorre modificare di conseguenza l'elenco dei paesi terzi autorizzati per l'importazione di sottoprodotti di origine animale delle specie interessate indicate nella tabella 2. È opportuno tenere conto delle modifiche nei certificati corrispondenti figuranti nell'allegato XV di detto regolamento.
- (18) Gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti a partire da materiali di categoria 3 diversi da quelli indicati nell'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Le stesse norme che si applicano all'immissione sul mercato degli alimenti per animali da compagnia all'interno dell'UE vanno applicate anche alle importazioni dai paesi terzi. Occorre estendere il certificato dell'allegato XV, capo 3 (B), del regolamento (UE) n. 142/2011 conformemente all'articolo 10, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (19) Occorre precisare alcuni requisiti relativi all'importazione di sangue e di prodotti sanguigni, in particolare quelli relativi all'origine del sangue. Il sangue deve provenire da fonti sicure che possono essere un macello riconosciuto conformemente alla normativa dell'UE o alla legislazione nazionale di un paese terzo o animali vivi allevati a questo scopo. Il sangue proveniente da queste fonti sicure può anche essere misto. Il testo dei relativi certificati va modificato di conseguenza. È quindi opportuno modificare l'allegato XIV e i certificati sanitari di cui ai capi 4 (A), 4 (C) e 4 (D) dell'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (20) L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 contiene disposizioni sui controlli ufficiali dell'alimentazione degli uccelli necrofagi con materiale di categoria 1. A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione di materiale di categoria 1 nell'alimentazione di specie minacciate o protette di uccelli necrofagi e di altre specie che vivono nel loro habitat naturale. È quindi opportuno estendere le norme in vigore sui controlli ufficiali relativi all'alimentazione degli uccelli necrofagi a tutti gli animali per i quali l'utilizzazione di materiale di categoria 1 nell'alimentazione può essere autorizzata a norma dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (21) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (22) Al fine di evitare perturbazioni negli scambi, è necessario stabilire un periodo transitorio in cui le importazioni di merci alle quali si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal presente regolamento, sono accettate dagli Stati membri in conformità alle norme in vigore prima dell'entrata in vigore/della data di applicazione del presente regolamento.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

1) all'articolo 3, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

- «i) benzina e combustibili che soddisfano i requisiti particolari per i prodotti del processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 3, punto 2, lettera c);
- j) prodotti oleochimici derivati da grassi fusi e che soddisfano le prescrizioni dell'allegato XIII, capo XI.»;

2) l'articolo 13 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
 - «e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
 - f) animali da circo.»;
- b) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dal testo seguente:
 - «e) larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca;
 - f) animali da circo.»;

3) all'articolo 15, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Se l'autorità competente approva lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) ed f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, lo smaltimento deve essere conforme alle seguenti norme particolari di cui all'allegato VI, capo III.»;

4) all'articolo 36, paragrafo 3, la data «31 dicembre 2012» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»;

5) gli allegati I, IV, V, VI, VIII, X, XI e gli allegati da XIII a XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 26 dicembre 2013, le partite di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati accompagnate da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello figurante nell'allegato XV, capi 3 (B), 3 (D), 4 (A), 4 (C), 4 (D), 6 (A), 8, 10 (B), 11, 14 (A) e 15 del regolamento (UE) n. 142/2011 nella versione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all'importazione nell'Unione, a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 26 ottobre 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

- 1) l'allegato I è così modificato:
 - a) il punto 19 è sostituito dal testo seguente:
 - «19. **"alimenti per animali da compagnia"**: alimenti, diversi dai materiali di cui all'articolo 24, paragrafo 2, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia, e articoli da masticare costituiti da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che
 - a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
 - b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE»;
 - b) il punto 23 è sostituito dal testo seguente:
 - «23. **"residui della digestione"**: residui, comprese le frazioni liquide, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas»;
 - 2) nell'allegato IV, capo IV, la sezione 3 è così modificata:
 - a) il punto 1 è così modificato:
 - i) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal testo seguente:
 - «iii) trasformati in biogas. In tal caso i residui della digestione sono smaltiti conformemente ai punti i) o ii), eccetto nei casi in cui i materiali derivano da una trasformazione conformemente al punto 2, lettere a) o b), se i residui possono essere utilizzati in conformità alle condizioni di cui al punto 2, lettera a) o al punto 2, lettera b), punto iii) a seconda dei casi, oppure»;
 - ii) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal testo seguente:
 - «i) smaltiti conformemente al punto 1, lettera a), punti i) o ii), con o senza previa trasformazione conformemente all'articolo 13, lettere a) e b), e all'articolo 14, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1069/2009»;
 - b) al punto 2, lettera b), i punti ii) e iii) sono sostituiti dal testo seguente:
 - «ii) nel caso del solfato di potassio, essere utilizzati per l'applicazione diretta sul terreno o per la produzione di prodotti derivati per l'applicazione sul terreno;
 - iii) nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 1 o 2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1 di cui al capo III:
 - essere utilizzati per scopi tecnici,
 - essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno nel territorio nazionale dello Stato membro produttore, purché l'autorità competente adotti la decisione, oppure
 - essere utilizzati per la denitrificazione in un impianto di trattamento delle acque reflue, nel qual caso i residui della denitrificazione possono essere applicati sul terreno conformemente alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio (*);
 - iv) nel caso della glicerina derivante da materiali di categoria 3:
 - essere utilizzati per scopi tecnici,
 - essere trasformati in biogas, nel qual caso i residui della digestione possono essere applicati sul terreno, oppure
 - essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché la glicerina non derivi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- c) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
 - «3. I rifiuti diversi di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di cui al punto 2, risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale conformemente alla presente sezione, quali fanghi, contenuti dei filtri, ceneri e residui della digestione, sono smaltiti a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del presente regolamento.»;

(*) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.»;

- 3) nell'allegato V, capo I, sezione 1, punto 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:
- «d) i sottoprodotti di origine animale che possono essere applicati sul terreno senza trasformazione conformemente all'articolo 13, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al presente regolamento, se l'autorità competente non ritiene che presentino un rischio di diffusione di una grave malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;»
- 4) nell'allegato VI, capo II, sezione 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
- «I materiali di categoria 2 e 3 di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali indicati al paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h) di tale articolo, nel rispetto delle seguenti condizioni, in aggiunta alle condizioni stabilite dall'autorità competente in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento:»;
- 5) l'allegato VIII è così modificato:
- a) al capo II, punto 2, lettera b), il punto xix) è sostituito dal testo seguente:
- «xix) in caso di letame sottoposto a trattamento con calce di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, punto I, la dicitura "miscela letame-calce";
- xx) in caso di letame trasformato sottoposto al trattamento di cui all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere b) e c), la dicitura "letame trasformato".»;
- b) è aggiunto il seguente capo VI:

«CAPO VI

TRASPORTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA MORTI

Le condizioni di cui all'articolo 48, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 riguardanti la previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione e l'utilizzo del sistema Traces, non si applicano nel caso del trasporto di un animale da compagnia morto verso uno stabilimento o un impianto di incenerimento situato nella regione frontiera di un altro Stato membro limitrofo se gli Stati membri hanno concluso un accordo bilaterale sulle condizioni di trasporto.»

- 6) nell'allegato X, il capo II è così modificato:
- a) nella sezione 4, parte II, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Le prescrizioni stabilite ai punti 2 e 3 della presente parte si applicano alla trasformazione, all'uso e all'immagazzinaggio del latte, dei prodotti a base di latte e dei prodotti derivati dal latte che sono materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera e), del regolamento (CE) n. 1069/2009, diversi dai fanghi di centrifugazione o di separazione, e al latte, ai prodotti a base di latte e ai prodotti derivati dal latte di cui all'articolo 10, lettere f) e h) di detto regolamento, che non sono stati trasformati conformemente alla parte I della presente sezione.»;
- b) la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 10

Prescrizioni specifiche per l'impiego di taluni materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nell'alimentazione degli animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia

I materiali di categoria 3 costituiti da prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale provenienti da Stati membri, che non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di lavorazione, difetti d'imballaggio o per difetti di altro tipo che non presentano alcun rischio per la salute pubblica o animale, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere immessi sul mercato come alimenti per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, senza ulteriore trasformazione, purché i materiali:

- i) siano stati sottoposti a un trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 852/2004 o conforme al presente regolamento;
- ii) siano costituiti o contengano uno o più dei seguenti materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
- latte,
 - prodotti a base di latte,
 - prodotti derivati dal latte,
 - uova,
 - prodotti a base di uova,
 - miele,
 - grassi fusi,
 - collagene,
 - gelatina;

- iii) non siano stati in contatto con altri materiali di categoria 3; e
 - iv) siano state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei materiali.»;
- 7) nell'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- «b) l'impiego di proteine animali trasformate, comprese le proteine animali trasformate prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, punto B.1, lettera b), punto ii), che sono state prodotte con materiali di categoria 3 conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, o con materiali sottoposti ad un altro trattamento, se tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti a norma del presente regolamento; oppure»;
- 8) l'allegato XIII è così modificato:
- a) al capo VI, parte C, punto 1, le lettere c) e d) sono sostituite dal testo seguente:
 - «c) siano stati sottoposti ad una preparazione anatomica come la plastinazione;
 - d) siano animali della classe biologica *Insecta* o *Arachnida* che sono stati sottoposti ad un trattamento come l'essiccazione per impedire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; oppure
 - e) siano oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza e siano stati:
 - i) conservati in mezzi di coltura, come l'alcool o la formaldeide, che permettono l'esposizione degli oggetti, oppure
 - ii) racchiusi completamente in microvetrini;
 - f) siano campioni di DNA trasformati, destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l'ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia.»;
 - b) al capo XI è aggiunto il punto seguente:
 - «3. Punto finale per i prodotti derivati da grassi fusi:
 - i derivati lipidici prodotti utilizzando i processi indicati al punto 1 possono essere immessi sul mercato per gli usi indicati al punto 2 senza restrizioni, in conformità al presente regolamento.»;
- 9) l'allegato XIV è così modificato:
- a) nel capo I, la sezione 1 è così modificata:
 - i) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:
 - «c) provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna "Elenchi dei paesi terzi" della tabella 1;
 - d) provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall'autorità competente del paese terzo e riportato nell'elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all'articolo 30; e
 - e) sono:
 - i) accompagnati, durante il trasporto verso il punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 1; oppure
 - ii) presentati al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 1.»;
 - ii) la lettera f) è soppressa;
 - b) nel capo II, la sezione 1 è così modificata:
 - i) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dal testo seguente:
 - «c) provengono da un paese terzo o una parte di un paese terzo indicati nella colonna "Elenchi dei paesi terzi" della tabella 2;
 - d) provengono da uno stabilimento o un impianto registrato o riconosciuto, a seconda del caso, dall'autorità competente del paese terzo e riportato nell'elenco di questi stabilimenti e impianti di cui all'articolo 30; e
 - e) sono:
 - i) accompagnati, durante il trasporto al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, dal certificato sanitario di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 2; oppure

ii) presentati al punto d'ingresso nell'Unione dove si effettuano i controlli veterinari, accompagnati da un documento corrispondente al modello di cui alla colonna "Certificati/documenti modello" della tabella 2.»;

ii) la lettera f) è soppressa;

iii) la tabella 2 è così modificata:

— la riga n. 13 è sostituita dalla seguente:

«13	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia	Materiali di cui all'articolo 35, lettera a).	Le interiora aromatizzanti devono essere prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo III.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di interiora aromatizzanti a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE. Nel caso di interiora aromatizzanti ottenute da carni di pollame, i paesi terzi elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame.	Allegato XV, capo 3 (E).»
-----	---	---	---	--	---------------------------

— nella riga n. 14, terza colonna, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m).»;

— le righe n. 15 e n. 16 sono sostituite dalle seguenti:

«15	Sottoprodotti di origine animale destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	Allegato XV, capo 3 (D).
16	Sottoprodotti di origine animale destinati all'uso negli alimenti per animali da pelliccia	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere da a) a m).	I prodotti devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 8.	Paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	Allegato XV, capo 3 (D).»

— nella riga n. 17, terza colonna, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) Nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleochimici: materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui agli articoli 8, 9 e 10.»;

— la riga n. 18 è sostituita dalla seguente:

«18	Derivati lipidici	<p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:</p> <p>materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettere b), c) e d), materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere c) e d) e lettera f), punto i), e materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10.</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come alimenti:</p> <p>materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p);</p>	I derivati lipidici devono essere conformi alle prescrizioni di cui alla sezione 10.	Qualsiasi paese terzo.	<p>a) Nel caso di derivati lipidici destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento:</p> <p>allegato XV, capo 14 (A).</p> <p>b) Nel caso di derivati lipidici destinati all'uso come alimenti:</p> <p>allegato XV, capo 14 (B).»</p>
-----	-------------------	---	--	------------------------	--

c) nel capo II, sezione 2, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il sangue dal quale sono ottenuti i prodotti sanguigni destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali di allevamento è stato prelevato sotto controllo veterinario:

a) in macelli:

i) riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii) riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure

b) da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo.»;

d) nel capo II, sezione 3, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il sangue è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XIII, capo IV, punto 1, lettera a), ed è prelevato sotto controllo veterinario:

a) in macelli:

i) riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004; oppure

ii) riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo; oppure

b) da equidi vivi in impianti riconosciuti e dotati di un numero di riconoscimento veterinario e controllati dall'autorità competente del paese terzo in cui è effettuato il prelievo al fine di prelevare sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a usi diversi dall'alimentazione degli animali.»;

e) nel capo II, sezione 3, punto 2, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) per i prodotti sanguigni diversi da siero e plasma, stomatite vescicolare per un periodo di almeno sei mesi.»;

f) nel capo II, sezione 9, lettera a), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) per i materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleochimici, dai sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;»;

10) l'allegato XV è così modificato:

a) il capo 3(B) è sostituito dal seguente:

«CAPO 3 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito⁽²⁾ nell'Unione europea di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)			
						I.20. Quantità		
I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione//l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto								

PAESE

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare degli articoli 8 e 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIII, capo II, e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti per animali da compagnia sopraindicati:</p> <p>II.1. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;</p> <p>II.2. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p>i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>ii) teste di pollame;</p> <p>iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, comprese le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p>iv) setole di suini;</p> <p>v) piume;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p>(²) e/o [- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(²) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p>(²) e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <p>i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;</p> <p>ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:</p> <p>— sottoprodotti dei centri di incubazione,</p> <p>— uova,</p> <p>— sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo,</p> <p>iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]</p>		

PAESE		Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(²) e/o	[- animali e loro parti degli ordini zoologici Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), di detto regolamento;]		
(²) e/o	[- materiali ottenuti da animali che sono stati trattati con alcune sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE e la cui importazione è consentita in applicazione dell'articolo 35, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
II.3.			
(²)	[sono stati sottoposti ad un trattamento termico in cui tutta la massa ha raggiunto una temperatura di almeno 90 °C;]		
(²) oppure	[sono stati prodotti, per quanto riguarda gli ingredienti d'origine animale, utilizzando esclusivamente prodotti che:		
	a) nel caso di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di carne o prodotti a base di carne, sono stati sottoposti ad un trattamento termico in cui tutta la massa ha raggiunto una temperatura di almeno 90 °C;		
	b) nel caso del latte e di prodotti a base di latte,		
	i) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (³), sono stati sottoposti a un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	ii) se hanno un pH ridotto a meno di 6 e provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, sono stati sottoposti preventivamente a un trattamento di pastorizzazione sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	iii) se provengono da paesi terzi o da parti di paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010, sono stati sottoposti a un processo di sterilizzazione o a un duplice trattamento termico in cui ciascun trattamento è stato sufficiente a produrre un esito negativo al test della fosfatasi;		
	iv) se provengono da paesi terzi o da parti dei paesi terzi indicati nell'allegato I, colonna C, del regolamento (UE) n. 605/2010, nei quali vi sia stato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o sia stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi, sono stati sottoposti:		
	— a un processo di sterilizzazione mediante il quale è stato raggiunto un valore Fc pari o superiore a 3,		
	oppure		
	— a un trattamento termico iniziale con effetto termico almeno pari a quello ottenuto con un processo di pastorizzazione di almeno 72 °C per almeno 15 secondi e sufficiente a produrre una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito da:		
	— un secondo trattamento termico con un effetto termico almeno pari a quello raggiunto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a produrre una reazione negativa al test della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o dei prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione,		
	oppure		
	— un processo di acidificazione mediante il quale il pH è stato mantenuto a un livello inferiore a 6 per almeno un'ora;		
	c) nel caso della gelatina, è stata prodotta con un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui, con un successivo adeguamento del pH e una successiva estrazione mediante riscaldamento, ripetuta se necessario e seguita da una purificazione tramite filtrazione e sterilizzazione;		
	d) nel caso di proteine idrolizzate, sono state prodotte con un processo comprendente misure atte a minimizzare la contaminazione delle materie prime di categoria 3 e, nel caso di proteine idrolizzate derivate interamente o parzialmente da pelli di ruminanti, sono state prodotte in un impianto di trasformazione destinato solo alla produzione di proteine idrolizzate, utilizzando unicamente materiali con peso molecolare inferiore a 10 000 Dalton e un processo comprendente la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante trattamento in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo, seguite da:		
	i) esposizione del materiale a un pH superiore a 11 per più di tre ore, a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente ad un trattamento termico di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione superiore a 3,6 bar; oppure		

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia	
PAESE	
II.	Informazioni sanitarie
II.a.	N. di riferimento del certificato
II.b.	
	<p>ii) esposizione del materiale a un pH compreso tra 1 e 2 e poi a un pH superiore a 11, seguita da un trattamento termico di 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar;</p> <p>e) nel caso di prodotti a base di uova, sono stati sottoposti a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o sono stati trattati conformemente all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);</p> <p>f) nel caso del collagene, è stato sottoposto a un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento comprendente il lavaggio, l'adeguamento del pH con l'utilizzo di acidi o alcali seguito da uno o più risciacqui, filtraggio ed estrusione; l'uso di conservanti diversi da quelli consentiti dalla normativa dell'Unione è vietato;</p> <p>g) nel caso di prodotti sanguigni, sono stati prodotti utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o il metodo 7, di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>h) nel caso delle proteine animali trasformate derivanti da mammiferi, sono state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 e, nel caso del sangue di suini, a uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7, a condizione che nel metodo 7 sia stato applicato un trattamento termico in cui tutta la massa ha raggiunto una temperatura minima di 80 °C;</p> <p>i) nel caso delle proteine trasformate non derivanti da mammiferi, ad esclusione delle farine di pesce, sono state sottoposte ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7, di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>j) nel caso della farina di pesce, è stata sottoposta ad uno qualsiasi dei metodi di trasformazione o a un metodo e a parametri tali da garantire che il prodotto sia conforme alle norme microbiologiche per i prodotti derivati stabilite nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>k) nel caso di grassi fusi, compresi gli oli di pesce, sono stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o al metodo 7 (e al metodo 6 nel caso dell'olio di pesce), di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011 o sono stati prodotti conformemente all'allegato III, sezione XII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; i grassi fusi provenienti da ruminanti devono essere purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % del peso;</p> <p>l) nel caso del fosfato bicalcico, è stato prodotto con un processo che</p> <p>i) garantisce che tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato, sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (con una concentrazione minima del 4 % e un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni;</p> <p>ii) in seguito alla procedura di cui al punto i), applica un trattamento con calce del liquido fosforico ottenuto, risultante nella formazione di un precipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e</p> <p>iii) prevede infine che il precipitato di fosfato bicalcico sia essiccato con aria avente una temperatura d'ingresso compresa tra i 65 °C e i 325 °C e una temperatura di uscita compresa tra i 30 °C e i 65 °C;</p> <p>m) nel caso del fosfato tricalcico, è stato prodotto con un processo che garantisce che:</p> <p>i) tutto il materiale osseo di categoria 3 sia finemente tritato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (frammenti ossei di dimensioni inferiori a 14 mm);</p> <p>ii) i frammenti siano sottoposti a una cottura continua a vapore a 145 °C per 30 minuti a 4 bar;</p> <p>iii) il brodo di proteine sia separato dall'idrossiapatite (fosfato tricalcico) mediante centrifugazione; e</p> <p>iv) il fosfato tricalcico sia granulato dopo l'essiccazione in un letto fluido con aria a 200 °C;</p> <p>n) inel caso di interiora aromatizzanti, sono state prodotte secondo un metodo di trattamento e secondo parametri che garantiscano che il prodotto sia conforme alle norme microbiologiche di cui al punto II.4.]</p> <p>(²) oppure [sono stati sottoposti ad un trattamento come l'essiccazione o la fermentazione, autorizzato dall'autorità competente;]</p> <p>(²) oppure [nel caso di invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali, sono stati sottoposti ad un trattamento autorizzato dall'autorità competente, che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non comportino rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale;]</p> <p>II.4. sono stati analizzati sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascuna partita trasformata durante o dopo il magazzino nell'impianto di trasformazione e sono conformi alle seguenti condizioni (5):</p> <p>salmonella: assenza in 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,</p> <p>enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p>

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia	
PAESE	Informazioni sanitarie
II.	II.a. N. di riferimento del certificato
II.b.	
II.5.	sono stati trattati con tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento;
II.6.	sono stati confezionati in imballaggi nuovi, su cui è applicata un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO", a meno che gli alimenti per animali da compagnia non siano spediti in imballaggi pronti per la vendita su cui è indicato chiaramente che il contenuto è destinato unicamente all'alimentazione di animali da compagnia;
II.7.	<p>(²) [il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶) o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>(²) oppure [il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p>
II.8.	<p>inoltre, per quanto riguarda la TSE:</p> <p>(²) [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi tre anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali; ii) non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica: <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e — tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ; iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).] <p>(²) oppure [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (⁷), gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi sette anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali; ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica: <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e — tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ; iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]
<i>Note</i>	
Parte I:	
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.	
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.	

PAESE		Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.08, 05.04, 05.05, 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 23.09 o 35.02.</p> <p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.: specie: scegliere fra <i>Aves</i>, <i>Mammalia</i> — <i>Ruminantia</i>, <i>Pesca</i>, <i>Mollusca</i>, <i>Crustacea</i>, <i>Invertebrata</i>.</p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁵) Ove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore di soglia per il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o pari a m;</p> <p>M = valore massimo per il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il contenuto batterico degli altri campioni è pari o inferiore a m.</p> <p>(⁶) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁷) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
	Nome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
	Data:	Firma:	
	Timbro»		

b) il capo 3 (D) è sostituito dal seguente:

«CAPO 3 (D)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito⁽²⁾ nell'Unione europea di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Peso netto Numero del lotto Impianto di fabbricazione								

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIII, capo II e dell'allegato XIV, capo II, e certifica che gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale sopraindicati:</p> <p>II.1. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti da sottoprodotti di origine animale:</p> <p>a) derivati da carni che soddisfano le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da paesi terzi o dai loro territori o parti codice ISO per i paesi terzi o i codici per i loro territori o parti) elencati in tale regolamento, i quali sono risultati indenni da malattia di Newcastle e influenza aviaria negli ultimi 12 mesi, — e/o regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da paesi terzi o dai loro territori o parti (codice ISO per i paesi terzi o i codici per i loro territori o parti) elencati in tale regolamento, i quali sono risultati indenni da malattia di Newcastle e influenza aviaria negli ultimi 12 mesi, — e/o regolamento (CE) n.119/2009 della Commissione (5), purché gli animali dai quali è stata ottenuta la carne provengano da paesi terzi o dai loro territori o parti codice ISO per i paesi terzi o i codici per i loro territori o parti) elencati in tale regolamento, i quali sono risultati indenni da afta epizootica, peste bovina, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle e influenza aviaria negli ultimi 12 mesi e nei quali non sono state effettuate vaccinazioni in tale periodo (solo per quanto riguarda le specie suscettibili di contrarre tali malattie); <p>b) derivati da animali che nel macello sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza che venisse rilevata la presenza delle malattie di cui ai regolamenti citati alla lettera a), che possono essere contratte dagli animali; e</p> <p>c) derivati da animali che nel macello sono stati trattati, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle relative disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio (6) sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; oppure</p> <p>d) nel caso di alimenti per animali da pelliccia derivati da animali acquatici che soddisfano le relative condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite nella decisione 2006/766/CE della Commissione (7), provengono da paesi o loro territori codice ISO) elencati nell'allegato II di detta decisione;</p> <p>II.3.1. sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, idonei per il consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali; e b) parti di animali macellati, dichiarate non idonee al consumo umano, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provengono da carcasse idonee al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione; <p>II.3.2. nel caso di alimenti per animali da pelliccia, oltre al punto II.3.1. sono costituiti anche dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;] (2) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;] (2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;] (2) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;] (2) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;] (2) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;] (2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;] 	

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]	
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: — sottoprodotti dei centri di incubazione, — uova, — sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo, iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]	
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]	
(2) e/o	[- animali e loro parti degli ordini zoologici Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), di detto regolamento;]	
II.4.	sono stati ottenuti e preparati senza essere entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione con agenti patogeni;	
II.5.	sono stati confezionati in un imballaggio finale recante la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" e poi in scatole/contenitori a tenuta stagna ed ufficialmente sigillati o in un imballaggio nuovo a tenuta stagna ed in scatole/contenitori ufficialmente sigillati recanti la dicitura "ALIMENTI GREGGI PER ANIMALI DA COMPAGNIA — NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" o "SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA — NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO" e nome e indirizzo dello stabilimento di destinazione;	
II.6.	nel caso degli alimenti greggi per animali da compagnia:	
a)	sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; e	
b)	sono stati analizzati sulla base di almeno cinque campioni aleatoriamente prelevati da ciascuna partita durante il magazzinaggio (prima della spedizione) e sono conformi alle seguenti condizioni (8):	
	salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0	
	enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 in 1 g;	
II.7.		
(2)	[il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]	
(2) oppure	[il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]	
II.8.	inoltre, per quanto riguarda la TSE:	
(2)	[nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi tre anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:	
i)	l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;	
ii)	non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:	
	— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e	
	— tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;	
iii)	gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]	

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) oppure [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione (¹⁰), gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi sette anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <p>i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;</p> <p>ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e</p> <p>— tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;</p> <p>iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>		
<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p>		
<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p>		
<p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto il seguente titolo: 05.11.</p>		
<p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p>		
<p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p>		
<p>— Casella I.28.:</p>		
<p>Natura della merce: scegliere gli alimenti greggi per animali da compagnia o i sottoprodotti di origine animale.</p>		
<p>Nel caso di materiali greggi per la fabbricazione di alimenti greggi per animali da compagnia indicare il nome scientifico delle specie.</p>		
<p>Nel caso di materiali greggi per la fabbricazione di alimenti per animali da pelliccia, scegliere tra: Aves, Ruminantia, Mammalia — Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p>		
<p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>		
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>(³) GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.</p>		
<p>(⁴) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.</p>		
<p>(⁵) GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12.</p>		

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali da pelliccia

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁶) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.</p> <p>(⁷) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53.</p> <p>(⁸) Ove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore di soglia per il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o pari a m;</p> <p>M = valore massimo per il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il contenuto batterico degli altri campioni è pari o inferiore a m.</p> <p>(⁹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(¹⁰) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

c) il capo 4 (A) è sostituito dal seguente:

«CAPO 4 (A)

Certificato sanitario

Per l'importazione di sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali, destinati alla spedizione o al transito () nell'Unione europea*

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione								

PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
Parte II: Certificazione		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d), e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIII, capo IV, e certifica che il sangue o i prodotti sanguigni di equidi sopraindicati:	
	II.1.	sono costituiti da sangue o prodotti sanguigni di equidi che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicati;	
	II.2.	sono costituiti esclusivamente da sangue o prodotti sanguigni di equidi non destinati al consumo umano o animale;	
	II.3.	sono stati ottenuti da animali originari degli Stati membri dell'UE o di un paese terzo, un suo territorio o una sua parte elencati nella colonna "Elenco dei paesi terzi" della riga n. 3 nella tabella 2 figurante nell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, dove sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva (<i>Burkholderia mallei</i>), encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;	
	II.4.	sono stati ottenuti dal sangue di equidi prelevato sotto controllo veterinario in macelli riconosciuti in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo e in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese in cui è effettuato il prelievo, al fine di prelevare sangue di equidi per la produzione di prodotti sanguigni destinati a usi diversi dall'alimentazione degli animali d'allevamento;	
	II.5.	sono stati ottenuti dal sangue prelevato da equidi che:	
	II.5.1.	all'ispezione effettuata il giorno del prelievo del sangue non presentavano sintomi delle malattie soggette a obbligo di denuncia elencate nell'allegato I della direttiva 2009/156/CE del Consiglio (4) né di influenza degli equini, piroplasmosi equina, rinopolmonite equina e arterite virale equina di cui all'articolo 1.2.3, punto 4, del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2010;	
	II.5.2.	sono stati tenuti per almeno 30 giorni prima e durante il prelievo di sangue in aziende sotto controllo veterinario e non soggette a un divieto a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE o a restrizioni per la peste equina a norma dell'articolo 5 di tale direttiva;	
	II.5.3.	non sono entrati in contatto con equidi provenienti da aziende soggette ad un divieto per motivi di polizia sanitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;	
	II.5.4.	sono stati soggetti al divieto di cui ai punti II.5.2. e II.5.3 per un periodo determinato come segue:	
	(2)	[se non tutti gli animali suscettibili di contrarre tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati, il periodo di divieto è di almeno:	
		— sei mesi in caso di morva (<i>Burkholderia mallei</i>), a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dalla malattia sono stati macellati,	
		— sei mesi in caso di encefalomielite equina di qualsiasi tipo, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti dalla malattia sono stati macellati,	
	— in caso di anemia infettiva equina, fino alla data in cui gli equidi infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test di Coggins effettuati con un intervallo di tre mesi,		
	— sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo caso registrato di stomatite vescicolosa,		
	— un mese a decorrere dalla data dell'ultimo caso registrato di rabbia,		
	— 15 giorni a partire dalla data dell'ultimo caso registrato di carbonchio ematico;]		
(2) oppure	[se tutti gli animali di specie suscettibili di contrarre tale malattia presenti nell'azienda sono stati macellati e i locali sono stati disinfettati, la durata del divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati macellati e i locali disinfettati, eccetto nel caso di carbonchio ematico, in cui la durata del divieto è di 15 giorni;]		
II.6.	i prodotti sanguigni provengono da uno stabilimento o un impianto riconosciuto o registrato dall'autorità competente del paese terzo conforme alle condizioni specifiche stabilite negli articoli 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;		
II.7.	i prodotti sanguigni sono stati ottenuti da sangue conforme alle condizioni di cui ai punti II.4 e II.5 e		
(2)	[sono stati ottenuti da equidi tenuti per un periodo di almeno tre mesi, o dalla nascita se di età inferiore ai tre mesi, prima della data del prelievo in aziende sotto controllo veterinario nel paese del prelievo, che durante tale periodo e nel periodo di prelievo del sangue era indenne da:		
	a) peste equina per due anni;		

PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>b) encefalomielite equina venezuelana per un periodo di almeno due anni;</p> <p>c) morva</p> <p>(²) [per un periodo di tre anni;]</p> <p>(²) oppure [per un periodo di sei mesi se gli animali non hanno presentato sintomi di morva all'ispezione post mortem nel macello di cui al punto II.4, comprendente un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale;]</p> <p>d) per i prodotti sanguigni diversi da siero e plasma, stomatite vescicolosa per sei mesi;]</p> <p>(²) oppure [sono stati sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti, seguito da un controllo dell'efficacia, destinati ad inattivare i patogeni possibilmente responsabili della peste equina, di ogni tipo di encefalomielite equina inclusa l'encefalomielite equina venezuelana, dell'anemia infettiva equina, della stomatite vescicolare e della morva (<i>Burkholderia mallei</i>):</p> <p>(²) [trattamento termico a una temperatura di 65°C per almeno tre ore;]</p> <p>(²) e/o [irradiazione a 25 kGy con raggi gamma;]</p> <p>(²) e/o [modifica del pH in pH 5 per due ore;]</p> <p>(²) e/o [heat treatment of at least 80°C throughout their substance;]]</p>		
II.8.	sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione del sangue e dei prodotti sanguigni con agenti patogeni durante la produzione, la manipolazione e l'imballaggio;		
II.9.	il sangue e i prodotti sanguigni sono stati imballati in contenitori impermeabili sigillati e chiaramente etichettati "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE" e recanti:		
	a) nel caso di sangue, il numero di riconoscimento dello stabilimento di prelievo;		
	b) nel caso di prodotti sanguigni, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;		
II.10.	i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi.		
<i>Note</i>			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto il seguente titolo: 30.02.			
— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.:			
a) Impianto di fabbricazione:			
i) nel caso di sangue, indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento registrato di prelievo,			
ii) nel caso di prodotti sanguigni, indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione;			
b) specie: scegliere fra: <i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> , <i>Equus caballus*asinus</i> .			

PAESE		Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁴) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			

d) Il capo 4 (C) è sostituito dal seguente:

«CAPO 4 (C)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero del lotto								

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a), in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d), e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che:</p> <p>II.1. i prodotti sanguigni sopraindicati sono costituiti da prodotti sanguigni che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti esclusivamente da prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto controllato dall'autorità competente o nello stabilimento di prelievo, esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, proveniente da carcasse di animali macellati in un macello e considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue e prodotti sanguigni derivati dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p>(²) e/o [- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano il livello consentito dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;]</p> <p>II.4. il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati è stato prelevato in macelli riconosciuti in conformità alla normativa dell'Unione, in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo o da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo.</p> <p>(²) II.5. nel caso di prodotti sanguigni derivati da animali appartenenti agli ordini <i>Artiodactyla</i>, <i>Perissodactyla</i> e <i>Proboscidea</i>, o da incroci di tali animali, i prodotti provengono:</p> <p>II.5.1. da un paese in cui non è stato registrato alcun caso di peste bovina, peste dei piccoli ruminanti e febbre della valle del Rift da 12 mesi e in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi;</p> <p>(²) II.5.2. [da paesi terzi, dai loro territori o parti (codice ISO per i paesi terzi o i codici per i loro territori o parti) (³) in cui non è stato registrato alcun caso di afta epizootica da 12 mesi e in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia da almeno 12 mesi;]</p> <p><i>oppure</i> [da paesi, dai loro territori o parti (codice ISO per i paesi o i codici per i loro territori o parti) (³) in cui non è stato registrato alcun caso di afta epizootica da 12 mesi e in cui sono ufficialmente attuati e controllati programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei ruminanti domestici da almeno 12 mesi (⁴);]</p> <p>(²) II.5.3. Inoltre, nel caso di animali non appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>:</p> <p>(²) [nel paese o nella regione d'origine non è stato registrato alcun caso di stomatite vescicolare e di febbre catarrale degli ovini (²) (compresa la presenza di animali sieropositivi) da 12 mesi e non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi;]</p> <p>(²) <i>oppure</i> [nel paese o nella regione d'origine sono presenti (⁴) animali sieropositivi per la stomatite vescicolare e la febbre catarrale degli ovini (²);]</p> <p>(²) II.5.4. Inoltre, nel caso di animali appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>:</p> <p>II.5.4.1. nel paese o nella regione d'origine non è stato registrato alcun caso di malattia vescicolare dei suini, peste suina classica e peste suina africana da almeno 12 mesi e non sono state effettuate vaccinazioni contro tali malattie da almeno 12 mesi nelle specie suscettibili di contrarre tali malattie e</p>	

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.5.4.2.]		[nel paese o nella regione d'origine non è stato registrato alcun caso di stomatite vescicolare (compresa la presenza di animali sieropositivi) da 12 mesi e non sono state effettuate vaccinazioni contro tale malattia da almeno 12 mesi;]
(2) [II.5.4.2.]	<i>oppure</i>	[nel paese o nella regione d'origine sono presenti animali sieropositivi per la stomatite vescicolare (4);]
(2) [II.6.]		nel caso di prodotti sanguigni derivati da pollame o altre specie aviarie, gli animali e i prodotti provengono dal territorio del paese o della regione con il codice (5)
		indenne dalla malattia di Newcastle e dall'influenza aviaria ad alta patogenicità, secondo la definizione del Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE,
		in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro l'influenza aviaria per almeno 12 mesi,
		in cui gli animali da cui derivano i prodotti non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;]
II.7.		i prodotti sono stati:
(2)		[imballati in bottiglie o sacchi nuovi o sterilizzati,]
(2) <i>oppure</i>		[trasportati in contenitori per merci sfuse o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]
		l'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";
II.8.		i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;
II.9.		sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei prodotti con agenti patogeni durante il trasporto;
II.10.		
(2)		[il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.]
(2) <i>oppure</i>		[il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]
<i>Note</i>		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.		
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF dell'entrata nell'UE.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 30.02 o 35.02.		
— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: specie: scegliere fra <i>Aves</i> , <i>Bovidae</i> , <i>Suidae</i> , <i>Otra Mammalia</i> , <i>Pesca</i> , <i>Reptilia</i> .		

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Codice del territorio figurante nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁴) In questo caso, dopo il controllo alla frontiera a norma della direttiva 97/78/CE e in conformità alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della stessa direttiva, i prodotti sono trasportati direttamente all'impianto di destinazione.</p> <p>(⁵) Codice del territorio figurante nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.</p> <p>(⁶) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		

e) il capo 4 (D) è sostituito dal seguente:

«CAPO 4 (D)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito (²) nell'Unione europea di prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero del lotto								

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare dell'articolo 8, lettere c) e d) e dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che:</p> <p>II.1. i prodotti sanguigni sopraindicati sono costituiti da prodotti sanguigni che soddisfano le condizioni di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti esclusivamente da prodotti sanguigni non destinati al consumo umano o animale;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto controllato dall'autorità competente, esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- sangue di animali macellati idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione europea, ma non destinato al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati dichiarato non idoneo al consumo umano ai sensi della normativa dell'Unione, ma che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, proveniente da carcasse di animali macellati in un macello e considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali macellati che non presentava segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei al consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sangue e prodotti sanguigni provenienti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione;]</p> <p>II.4. il sangue con il quale tali prodotti sono fabbricati è stato prelevato in macelli riconosciuti in conformità alla normativa dell'Unione, in macelli riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo o da animali vivi in impianti riconosciuti e controllati dall'autorità competente del paese del prelievo.</p> <p>(²) [II.5. Nel caso di prodotti sanguigni derivati da <i>Artiodactyla</i>, <i>Perissodactyla</i> e <i>Proboscidea</i> o dai loro incroci, esclusi <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>, i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti, che garantisce l'assenza di agenti patogeni di afta epizootica, stomatite vescicolare, peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, febbre della Valle del Rift e febbre catarrale degli ovini:</p> <p>(²) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da un controllo dell'efficacia;]</p> <p>(²) e/o [irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un controllo dell'efficacia;]</p> <p>(²) e/o [modifica del pH in pH 5 per due ore, seguita da un controllo dell'efficacia;]</p> <p>(²) e/o [trattamento termico a una temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa, seguito da un controllo dell'efficacia.]]</p> <p>(²) [II.6. Nel caso di prodotti sanguigni derivati da <i>Suidae</i>, <i>Tayassuidae</i>, da pollame e altre specie aviarie, i prodotti sono stati sottoposti a uno dei seguenti trattamenti che garantisce l'assenza degli agenti patogeni delle seguenti malattie: afta epizootica, stomatite vescicolare, malattia vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Newcastle e influenza aviaria ad alta patogenicità, secondo la specie:</p> <p>(²) [trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno tre ore, seguito da un controllo dell'efficacia;]</p> <p>(²) e/o [irradiazione a 25 kGy con raggi gamma, seguita da un controllo dell'efficacia;]</p> <p>(²) e/o [trattamento termico a una temperatura di almeno 80 °C per <i>Suidae/Tayassuidae</i> (²) e di almeno 70 °C per il pollame e le altre specie aviarie (²) in tutta la massa, seguito da un controllo dell'efficacia]].</p>	

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.7 Nel caso dei prodotti sanguigni derivati da specie diverse da quelle indicate ai punti II.5 o II.6, i prodotti sono stati sottoposti al seguente trattamento (specificare):]		
II.8. i prodotti sono stati:		
(2) [imballati in bottiglie o sacchi nuovi o sterilizzati,]		
(2) oppure [trasportati in contenitori per merci sfuse o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso;] e		
l'imballaggio esterno o i contenitori recano un'etichetta con la dicitura "NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";		
II.9. i prodotti sono stati immagazzinati in depositi chiusi;		
II.10. sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei prodotti con agenti patogeni dopo il trattamento;		
II.11.		
(2) [il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.]		
(2) oppure [il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]		
<i>Note</i>		
Parte I:		
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.		
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.		
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.		
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.		
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 05.11, 30.02 o 35.02.		
— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.		
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.		
— Casella I.28.: in caso di specie scegliere fra: <i>Aves, Bovidae, Suidae, Otra Mammalia, Pesca, Reptilia.</i>		
Parte II:		
(1a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.		
(1b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.		

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali d'allevamento**PAESE**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

PAESE		Trofei di caccia trattati o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli	
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
			<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i prodotti sopraindicati:</p> <p>II.1. sono stati confezionati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati a contatto con altri prodotti di origine animale in grado di contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare contaminazioni successive;</p> <p>(²) [II.2.1 nel caso di trofei di caccia o altre preparazioni costituiti soltanto da pelli:</p> <p>(²) [sono stati essiccati;]</p> <p>(²) e/o [sono stati salati secchi o salati freschi per almeno 14 giorni prima della spedizione;]</p> <p>(²) e/o [[sono stati salati secchi o salati freschi il (data) e, secondo la dichiarazione del trasportatore, saranno trasportati per nave e la durata del trasporto sarà tale che saranno stati sottoposti a salatura per almeno 14 giorni prima di raggiungere il posto d'ispezione frontaliere dell'UE;]]</p> <p>(²) e/o [II.2.2 nel caso di trofei di caccia o altre preparazioni costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti:</p> <p>a) sono stati immersi in acqua bollente per un tempo appropriato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi o denti, e</p> <p>b) sono stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa.]</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA): 05.05, 05.06, 05.07 o 97.05.</p> <p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.:</p> <p>a) per la natura della merce, scegliere una o più delle seguenti: [ossa], [corna], [zoccoli], [artigli], [palchi], [denti] e/o [pelli];</p> <p>b) in caso di specie scegliere fra: <i>Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinocerotidae, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae, Moschidae, Suidae, Tayassuidae, Tragulidae e Elephantidae.</i></p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p>

PAESE		Trofei di caccia trattati o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti soltanto da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
<p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.</p>			
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>			

g) il capo 8 è sostituito dal seguente:

«CAPO 8

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale destinati a usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio			
	I.25. Prodotto certificato per: Paese terzo <input type="checkbox"/>							
	I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
	I.28. Identification of the commodities Specie (nome scientifico) Natura della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Numero del lotto Peso netto Numero di colli							

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ^(1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i sottoprodotti di origine animale sopraindicati:</p> <p>⁽²⁾ II.1. sono campioni commerciali costituiti da sottoprodotti di origine animale destinati a studi o analisi particolari secondo la definizione n. 39 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, recanti l'etichetta "CAMPIONE COMMERCIALE NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO"; oppure</p> <p>⁽²⁾ II.2. sono conformi alle condizioni di polizia sanitaria di seguito indicate;</p> <p>II.2.1. sono stati:</p> <p>⁽²⁾ [a] ottenuti da materiali importati da un paese terzo, un suo territorio o una sua parte: ⁽³⁾ autorizzati ad esportare nell'UE carni fresche delle specie;]</p> <p>⁽²⁾ and/or [b] ottenuti nel paese esportatore, in un suo territorio o una sua parte: ⁽³⁾ da animali</p> <p>i) che sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi prima del macello in tale territorio o regione autorizzati a esportare nell'UE carni fresche delle specie; e/o</p> <p>ii) selvatici uccisi in tale territorio ⁽⁴⁾;</p> <p>⁽²⁾ e/o [c] derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici;]</p> <p>II.2.2. ⁽²⁾ nel caso di materiali non derivati da uova, latte, roditori, lagomorfi o animali acquatici o terrestri o invertebrati acquatici, i materiali sono stati ottenuti da animali:</p> <p>⁽²⁾ [a] provenienti da aziende:</p> <p>i) in cui, per gli animali suscettibili di contrarre le seguenti malattie, non vi sono stati casi/focolai di peste bovina, malattia vescicolare dei suini, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti, né casi/focolai di peste suina classica o africana nei 40 giorni precedenti; e nei 30 giorni precedenti non vi sono stati casi/focolai neanche nelle altre aziende situate in un raggio di 10 km; e</p> <p>ii) in cui non vi sono stati casi/focolai di afta epizootica nei 60 giorni precedenti e neanche nelle altre aziende situate in un raggio di 25 km nei 30 giorni precedenti; e</p> <p>b) i quali:</p> <p>i) non sono stati abbattuti per sradicare una malattia epizootica;</p> <p>ii) sono rimasti nell'azienda d'origine per almeno 40 giorni prima dell'invio alla macellazione e sono stati trasportati direttamente al macello senza entrare in contatto con altri animali non conformi alle stesse condizioni sanitarie;</p> <p>iii) nel macello sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e non hanno presentato alcun sintomo delle malattie sopraindicate che possono essere contratte dagli animali; e</p> <p>iv) sono stati trattati nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, in conformità alle disposizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [a] selvatici catturati e uccisi in una zona:</p> <p>i) in cui, in un raggio di 25 km non vi sono stati casi/focolai delle seguenti malattie che possono essere contratte dagli animali: afta epizootica, peste bovina, malattia di Newcastle o influenza aviaria ad alta patogenicità nei 30 giorni precedenti e peste suina classica o peste suina africana nei 40 giorni precedenti; e</p> <p>ii) situata a oltre 20 km di distanza dai confini del territorio di un altro paese, o di una sua parte, non autorizzati ad esportare nell'Unione europea il materiale in questione; e</p> <p>b) i quali dopo l'abbattimento sono stati trasportati entro 12 ore a un centro di raccolta per esservi sottoposti a refrigerazione e immediatamente dopo a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina o direttamente a uno stabilimento di lavorazione della selvaggina;]</p>		

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.3.		(2) nel caso di materiali non derivati da invertebrati o pesci pescati in libertà, i materiali sono stati ottenuti in uno stabilimento attorno al quale, in un raggio di 10 km, non vi sono stati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.2 che possono essere contratte dagli animali, nei 30 giorni precedenti, o, in caso di malattie, la preparazione delle materie prime da esportare nell'Unione europea è stata autorizzata solo dopo l'eliminazione di tutta la carne e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
II.2.4.		sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altro materiale non conforme alle condizioni sopraindicate e sono stati maneggiati in modo da evitare la contaminazione con agenti patogeni;
II.2.5.		sono stati confezionati in imballaggi nuovi a tenuta stagna o in imballaggi puliti e disinfettati prima dell'uso e, nel caso di partite non spedite in colli postali, in contenitori sigillati sotto la responsabilità dell'autorità competente, recanti un'etichetta con la dicitura «SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI UNICAMENTE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI PER USI ESTERNI ALLA CATENA DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI» e il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione nell'UE;
II.2.6.		<p>sono costituiti solo dai seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(2) [- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(2) e/o [- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei per la macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) teste di pollame;</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p style="padding-left: 20px;">iv) setole di suini;</p> <p style="padding-left: 20px;">v) piume;]</p> <p>(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale di pollame e lagomorfi macellati in un'azienda agricola a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(2) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccicoli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p>(2) e/o [- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(2) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(2) e/o [- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p> <p>(2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(2) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p>

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>⁽²⁾ e/o [- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <p>i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;</p> <p>ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:</p> <p>— sottoprodotti dei centri di incubazione;</p> <p>— uova;</p> <p>— sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;</p> <p>iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [- animali e loro parti degli ordini zoologici Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), di detto regolamento;]</p> <p>⁽²⁾ e/o [- pellicce provenienti da animali morti che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]</p>		
<p>II.2.7. sono stati surgelati nell'impianto d'origine o sono stati conservati conformemente alla normativa dell'UE in modo da impedirne il deterioramento tra la spedizione e la consegna all'impianto di destinazione.</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁶⁾ II.2.8. Requisiti specifici</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁷⁾ II.2.8.1. I sottoprodotti della presente partita sono stati ottenuti da animali provenienti dal territorio indicato al punto II.2.1, in cui si effettuano regolarmente programmi di vaccinazione contro l'afte epizootica sotto controllo ufficiale per i bovini nazionali.</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁸⁾ II.2.8.2. I sottoprodotti della presente partita sono costituiti da sottoprodotti di origine animale derivati da frattaglie o da carni disossate.]</p>		
<p>II.2.9.</p> <p>⁽²⁾ [il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato tale prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
<p>II.2.10. inoltre, per quanto riguarda la TSE:</p> <p>⁽²⁾ [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi tre anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <p>i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;</p> <p>ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e</p> <p>— tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;</p> <p>iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]</p>		

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>⁽²⁾ oppure [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione ⁽¹⁰⁾, gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi sette anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <p>i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;</p> <p>ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e</p> <p>— tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;</p> <p>iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p> <p>— Casella I.11.: per le partite destinate a studi o analisi tecnologici particolari: indicare unicamente il nome e l'indirizzo dello stabilimento.</p> <p>— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.</p> <p>— Casella I.12: luogo di destinazione: la casella va compilata per:</p> <p>— prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei degli alimenti per animali: solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali;</p> <p>— prodotti destinati a studi e analisi tecnologici particolari: l'impianto UE indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE..</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 05.11.91; 05.11.99 o 30.01.</p> <p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Casella I.25.: ai fini del presente certificato, l'"uso tecnico" comprende anche l'uso come campione commerciale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: eccetto per i campioni commerciali, che non sono inviati in transito, compilare a seconda che si tratti di un certificato per il transito o per l'importazione.</p> <p>— Casella I.28.:</p> <p>— per i prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena degli alimenti per animali: impianto di fabbricazione: indicare il numero di controllo veterinario dello stabilimento riconosciuto.</p> <p>— prodotti destinati a studi e analisi tecnologici particolari: l'impianto UE indicato nell'autorizzazione dell'autorità competente, se del caso.</p> <p>— specie: scegliere fra: <i>Aves, Ruminantia, Mammalia — Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata.</i></p>		

Sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena degli alimenti per animali o da utilizzare come campioni commerciali ⁽²⁾

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) Il nome e il codice ISO del paese esportatore indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, — nell'allegato del regolamento (CE) n. 798/2008, e — nell'allegato del regolamento (CE) n. 119/2009. <p>Va aggiunto anche il codice ISO dei territori e delle parti, di cui ai regolamenti menzionati nella presente nota (se pertinente per le specie suscettibili in questione).</p> <p>(⁴) Riguarda solo i paesi in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione europea di carne di selvaggina destinata al consumo umano delle stesse specie animali.</p> <p>(⁵) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.</p> <p>(⁶) Garanzie supplementari da fornire quando il materiale di ruminanti domestici proviene dal territorio di un paese o di una parte di un paese sudamericano o sudafricano, dal quale possono essere esportate verso l'Unione europea soltanto le carni fresche maturate e disossate di ruminanti domestici per il consumo umano. Sono permesse anche le esportazioni di muscoli masseteri interi di bovini, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capo 1, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>(⁷) Soltanto per alcuni paesi sudamericani.</p> <p>(⁸) Soltanto per alcuni paesi sudamericani e sudafricani.</p> <p>(⁹) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(¹⁰) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato. — Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero. 		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		

h) il capo 10 (B) è sostituito dal seguente:

«CAPO 10 (B)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> Codice ISO					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto								

PAESE		Grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
Parte II: Certificazione		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1a) , in particolare degli articoli 8, 9 e 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 ^(1b) , in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i grassi fusi sopraindicati:	
	II.1.	sono costituiti da grassi fusi non destinati al consumo umano che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;	
	II.2.	sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:	
	II.2.1.	nel caso di materiali destinati alla produzione di biodiesel o di prodotti oleochimici, con i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;	
	II.2.2.	nel caso di materiali destinati alla produzione di combustibili rinnovabili di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011, con i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009;	
	II.2.3.	nel caso di materiali non destinati all'uso in prodotti cosmetici, farmaceutici o dispositivi medici:	
	(²)	[- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che superano i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;]	
	(²) e/o	[- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;]	
	(²) e/o	[- animali e parti di animali, diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, morti per cause diverse dalla macellazione o dall'abbattimento per il consumo umano, compresi gli animali abbattuti per motivi di controllo delle malattie;]	
	(²) e/o	[- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]	
	(²) e/o	[- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei per la macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione: <ul style="list-style-type: none"> i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; ii) teste di pollame; iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; iv) setole di suini; v) piume;] 	
	(²) e/o	[- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti, macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]	
	(²) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]	
	(²) e/o	[- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
	(²) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]	
(²) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		

PAESE		Grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	<p>- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <p>i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;</p> <p>ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:</p> <p>— sottoprodotti dei centri di incubazione,</p> <p>— uova,</p> <p>— sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo,</p> <p>iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]</p>		
(²) e/o	- invertebrati acquatici e terrestri, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(²) e/o	- animali e loro parti degli ordini zoologici <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e i materiali di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), di detto regolamento;]		
(²) e/o	- pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(²) e/o	- tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, che sono stati macellati in un macello e considerato idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem in conformità alla normativa dell'Unione;]		
II.2.4.	nel caso di materiali non destinati alla produzione di fertilizzanti organici, ammendanti, prodotti cosmetici o farmaceutici, dispositivi medici o combustibili rinnovabili, di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011:		
(²)	- materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (³);]		
(²) e/o	- corpi interi o parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 al momento dello smaltimento;]		
(²) e/o	- sottoprodotti di origine animale derivati da animali sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]		
(²) e/o	- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e di agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione;]		
II.3.	i grassi fusi:		
a)	sono stati sottoposti a un processo di trasformazione secondo il metodo, conformemente all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, al fine di distruggere gli agenti patogeni;		
b)	sono stati marcati, prima della spedizione verso l'Unione europea, con trieptanoato di glicerina (GTH) in modo da raggiungere una concentrazione omogenea minima di almeno 250 mg di GTH per chilogrammo di grasso;		
c)	nel caso di grassi fusi ottenuti da ruminanti, le impurità insolubili eccedenti lo 0,15 % in peso sono state rimosse;		
d)	sono stati trasportati in condizioni atte a prevenirne la contaminazione; e		
e)	recano un'etichetta sull'imballaggio o sul contenitore con la dicitura "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE";		

PAESE		Grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena degli alimenti per animali	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.4.	<p>nel caso di materiali destinati alla produzione di fertilizzanti organici, ammendanti, prodotti cosmetici o farmaceutici, dispositivi medici o combustibili rinnovabili, di cui all'allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera J, del regolamento (UE) n. 142/2011:</p> <p>(²) [il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica.]</p> <p>(²) oppure [il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE in base a una decisione, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001.]</p>		
<i>Note</i>			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Caselle I.11. e I.12.: numero di riconoscimento: numero di registrazione dello stabilimento o dell'impianto, assegnato dall'autorità competente.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
— Casella I.19. utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 15.01, 15.02; 15.03; 15.04; 15.05; 15.06; 15.16; 15.17 o 15.18.			
— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).			
— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.			
— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.			
— Casella I.28.:			
— specie: scegliere fra: <i>Ruminantia</i> , altri;			
— impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/ trasformazione.			
Parte II:			
(1 ^a) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.			
(1 ^b) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.			
(2) Cancellare le voci non pertinenti.			
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.			
— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.			
— Osservazione per il responsabile della partita nell'UE: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.			
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
Nome (in stampatello):		Titolo e qualifica:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

i) il capo 11 è sostituito dal seguente:

«CAPO 11

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materia prima per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto								

Gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a) in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIV, capo I, e certifica che la gelatina/il collagene (2) sopraindicati:</p> <p>II.1. sono costituiti da gelatina/collagene (2) che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti esclusivamente da gelatina/collagene (2) non destinati al consumo umano;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, al fine di distruggere gli agenti patogeni;</p> <p>II.4. sono stati preparati esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(2) [- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(2) e/o [- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei per la macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p>i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;</p> <p>ii) teste di pollame;</p> <p>iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p>iv) setole di suini;</p> <p>v) piume;]</p> <p>(2) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioi, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p> <p>(2) e/o [- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(2) e/o [- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(2) e/o [- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]</p> <p>(2) e/o [- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p>II.5. la gelatina/il collagene (2):</p> <p>a) sono stati confezionati, imballati, immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti; in particolare, il confezionamento e l'imballaggio sono stati effettuati in appositi locali, utilizzando soltanto conservanti consentiti dalla normativa dell'Unione. Le confezioni e gli imballaggi contenenti gelatina/collagene (2) recano la dicitura «GELATINA/COLLAGENE (2) ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI»; e</p> <p>(2) [b) nel caso della gelatina, è stata prodotta con un processo che in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento acido o alcalino, seguito da uno o più risciacqui, con un adeguamento del pH e un'estrazione mediante riscaldamento, ripetuta una o più volte, seguiti da una purificazione tramite filtrazione e sterilizzazione, al fine di distruggere gli agenti patogeni;]</p> <p>(2) oppure [b) nel caso del collagene, è stato prodotto con un processo in cui il materiale non trasformato di categoria 3 deve essere sottoposto a un trattamento comprendente il lavaggio, l'adeguamento del pH mediante acido o alcali, seguiti da uno o più risciacqui, dal filtraggio e dall'estruzione, al fine di distruggere gli agenti patogeni;]</p>		

Gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.6. nel caso di gelatina/collagene ⁽²⁾ ottenuti da materiali diversi da pelli:</p> <p>⁽²⁾ [il prodotto non contiene e non è derivato dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini; e gli animali da cui è derivato tale prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante un'iniezione di gas nella cavità cranica o abbattuti con lo stesso metodo o macellati con lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]</p> <p>^{(2) oppure} [il prodotto non contiene e non è derivato da materiali ottenuti da bovini, ovini e caprini diversi dai materiali ottenuti da animali nati, allevati ininterrottamente e macellati in un paese o una regione classificati, in base a una decisione, come aventi un rischio trascurabile di BSE, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]</p>		
<p>II.7. nel caso di gelatina/collagene ⁽²⁾ ottenuti da materiali diversi da pelli: inoltre, per quanto riguarda la TSE:</p> <p>⁽²⁾ [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi tre anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi tre anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <p>i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;</p> <p>ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e</p> <p>— tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;</p> <p>iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]</p> <p>^{(2) oppure} [nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione di ruminanti e contenenti latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione(4), gli ovini e i caprini da cui questi prodotti sono derivati sono rimasti ininterrottamente sin dalla nascita o negli ultimi sette anni in un'azienda che non è stata soggetta a una limitazione ufficiale di movimento imposta a causa di un sospetto di TSE e che negli ultimi sette anni ha soddisfatto i seguenti requisiti:</p> <p>i) l'azienda è stata sottoposta a periodici controlli veterinari ufficiali;</p> <p>ii) non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001 o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>— tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e</p> <p>— tutti i caprini e gli ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, ad eccezione degli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;</p> <p>iii) gli ovini e i caprini, ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda solo se provenienti da un'azienda conforme ai requisiti di cui ai punti i) e ii).]</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>		
<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p>		
<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p>		
<p>— Casella I.19. utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 35.03 o 35.04.</p>		
<p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p>		
<p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p>		
<p>— Casella I.28.: specie: scegliere fra: <i>Aves, Ruminantia, Mammalia — Ruminantia, Pesca.</i></p>		

Gelatina e collagene non destinati al consumo umano, da utilizzare come materie prime per mangimi o a scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁴) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Titolo e qualifica:</p> <p>Firma:</p>		

j) il capo 14 (A) è sostituito dal seguente:

«CAPO 14 (A)

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Usò tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO			I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) N. di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto								

PAESE

Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1a), in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1b), in particolare dell'allegato XIV, capo II, e certifica che i derivati lipidici sopraindicati:</p> <p>II.1. sono costituiti da derivati lipidici che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. sono costituiti da derivati lipidici destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi, diversi dai prodotti cosmetici, farmaceutici e dai dispositivi medici;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 al fine di distruggere gli agenti patogeni;</p> <p>II.4. sono stati preparati con grassi fusi prodotti esclusivamente con i seguenti materiali:</p> <p>II.4.1. in caso di derivati lipidici destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi, diversi da fertilizzanti organici, ammendanti, prodotti cosmetici e farmaceutici e dispositivi medici, i seguenti materiali di categoria 1:</p> <p>(²) [- i seguenti materiali:</p> <p>i) materiali specifici a rischio;</p> <p>ii) corpi interi o loro di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivati da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di altre sostanze e agenti contaminanti per l'ambiente elencati nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa dell'Unione o, in assenza di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro d'importazione;]</p> <p>II.4.2. in caso di derivati lipidici destinati ad essere utilizzati in fertilizzanti organici o ammendanti o ad altri scopi esterni alla catena dei mangimi, diversi dai prodotti cosmetici, farmaceutici e dai dispositivi medici, i seguenti materiali di categoria 2:</p> <p>(²) [- sottoprodotti di origine animale contenenti residui di sostanze o di agenti inquinanti autorizzati che superano i livelli consentiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 96/23/CE;]</p> <p>(²) e/o [- prodotti di origine animale dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;]</p> <p>(²) e/o [- animali e parti di animali, diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, morti per cause diverse dalla macellazione o dall'abbattimento per il consumo umano, compresi gli animali abbattuti per motivi di controllo delle malattie;]</p> <p>II.4.3. i seguenti materiali della categoria 3:</p> <p>(²) [- carcasse e parti di animali macellati o, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali abbattuti, che sono idonei al consumo umano in conformità alla normativa dell'Unione, ma non sono destinati al consumo umano per motivi commerciali;]</p> <p>(²) e/o [- le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e considerati idonei per la macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem oppure i corpi e le parti seguenti di animali da selvaggina abbattuti per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:</p> <p>i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo;</p> <p>ii) teste di pollame;</p> <p>iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche;</p> <p>iv) setole di suini;</p> <p>v) piume;]</p> <p>(²) e/o [- sangue di animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali macellati in un macello dopo essere stati considerati idonei alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem conformemente alla normativa dell'Unione;]</p> <p>(²) e/o [- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]</p>		

PAESE		Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) e/o	[- prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(²) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(²) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(²) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(²) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(²) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali: <ul style="list-style-type: none"> i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni; ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri: <ul style="list-style-type: none"> — sottoprodotti dei centri di incubazione, — uova, — sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo; iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;] 		
II.5.	in caso di derivati lipidici ottenuti dai sottoprodotti di origine animale di cui ai punti II.4.1. e II.4.2.:		
	a) sono stati prodotti utilizzando i seguenti metodi:		
(²)	[transesterificazione o idrolisi ad almeno 200 °C, a una pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri)]		
(²) oppure	[saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone):		
(²)	[con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore;]		
(²) oppure	[con processo continuo a 140 °C, e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti;]		
(²) oppure	[idrogenazione a 160 °C e a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;]		
	b) sono imballati in contenitori nuovi o puliti, che sono stati trattati con le precauzioni necessarie a evitarne la contaminazione e che recano un'etichetta con la dicitura «NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE»;		
II.6.	in caso di derivati lipidici ottenuti dai sottoprodotti di origine animale di cui al punto II.4.3, i derivati lipidici sono stati prodotti con uno dei metodi di trasformazione [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011.		
<i>Note</i>			
Parte I:			
— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.			
— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.			
— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 15.16 o 15.08.			

PAESE		Derivati lipidici non destinati al consumo umano da utilizzare per scopi esterni alla catena dei mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>— Casella I.28.:</p> <p style="padding-left: 20px;">specie: scegliere fra: <i>Ruminantia</i>, altri;</p> <p style="padding-left: 20px;">impianto di fabbricazione: numero di registrazione dello stabilimento di trattamento/trasformazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p style="text-align: right;">Titolo e qualifica:</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		

k) il capo 15 è sostituito dal seguente:

«CAPO 15

Certificato sanitario

Per la spedizione o il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		N. di riconoscimento N. di riconoscimento N. di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale			Deposito doganale <input type="checkbox"/> N. di riconoscimento
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE				I.17.	
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Prodotto certificato per: Alimentazione animale <input type="checkbox"/> Uso tecnico <input type="checkbox"/>								
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO				I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero di colli Peso netto Numero del lotto								

PAESE

Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a) in particolare dell'articolo 10, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato XIV, capo I, e certifica che i prodotti a base di uova sopraindicati:</p> <p>II.1. sono costituiti da prodotti a base di uova che soddisfano le condizioni sanitarie di seguito indicate;</p> <p>II.2. costituiti esclusivamente da prodotti a base di uova non destinati al consumo umano;</p> <p>II.3. sono stati preparati e immagazzinati in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 o all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di distruggere gli agenti patogeni;</p> <p>II.4. sono stati preparati (derivati) esclusivamente con i seguenti sottoprodotti di origine animale:</p> <p>(²) [- sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano;]</p> <p>(²) e/o [- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di imballaggio o altri difetti che non comportano rischi per la salute pubblica o degli animali;]</p> <p>(²) e/o [- i materiali seguenti ottenuti da animali terrestri che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:</p> <p>— sottoprodotti dei centri di incubazione,</p> <p>— uova,</p> <p>— sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;]</p> <p>II.5. sono stati sottoposti a trasformazione:</p> <p>(²) [secondo il metodo di trasformazione (4) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;]</p> <p>(²) oppure [secondo un metodo e parametri che garantiscano la conformità dei prodotti alle norme microbiologiche fissate nell'allegato X, capo I, del regolamento (UE) n. 142/2011;]</p> <p>(²) oppure [in conformità all'allegato III, capi I e II, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.6. sono stati esaminati dall'autorità competente, con il prelievo di un campione a caso immediatamente prima della spedizione, che è risultato conforme alle seguenti condizioni (5):</p> <p>salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,</p> <p>enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;</p> <p>II.7. sono conformi alle norme dell'Unione relative ai residui di sostanze che sono nocive o potrebbero alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto o rendere l'uso del prodotto come mangime pericoloso o nocivo alla salute degli animali;</p> <p>II.8. il prodotto finale è stato:</p> <p>(²) [imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,]</p> <p>(²) oppure [trasportato in contenitori per merci sfuse o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e sterilizzati con un disinfettante approvato dall'autorità competente prima dell'uso,]</p> <p>e recanti un'etichetta con la dicitura «NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO»;</p> <p>II.9. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;</p> <p>II.10. il prodotto è stato soggetto a tutte le precauzioni necessarie per evitare la sua contaminazione con agenti patogeni dopo il trattamento.</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.6.: persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito; può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>	

PAESE		Prodotti a base di uova non destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>— Casella I.12.: luogo di destinazione: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali..</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero del volo (aerei) o il nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) sotto i seguenti titoli: 04.08, 23.09 o 35.02.</p> <p>— Casella I.23.: per i contenitori per merci sfuse, indicare il numero del contenitore e del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.25.: uso tecnico: qualsiasi uso diverso dal consumo animale.</p> <p>— Caselle I.26. e I.27: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Parte II:</p> <p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p> <p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p> <p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(³) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.</p> <p>(⁴) Indicare, a seconda del caso, un metodo da 1 a 5 o il metodo 7.</p> <p>(⁵) Ove:</p> <p>n = numero di campioni da esaminare;</p> <p>m = valore di soglia per il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o pari a m;</p> <p>M = valore massimo per il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni il cui contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il contenuto batterico degli altri campioni è pari o inferiore a m</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato, ad uso esclusivamente veterinario, deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale			
	Nome (in stampatello):	Titolo e qualifica:	
	Data:	Firma:	
	Timbro:»		

11) nell'allegato XVI, capo III, la sezione 6 è sostituita da testo seguente:

«Sezione 6

Controlli ufficiali concernenti l'alimentazione di animali selvatici e di determinati animali di giardini zoologici con materiali di categoria 1

L'autorità competente verifica lo stato di salute degli animali d'allevamento nella regione in cui viene effettuata l'alimentazione di cui all'allegato VI, capo II, sezioni 2, 3 e 4, ed opera un'adeguata sorveglianza della TSE, che comporta il regolare prelievo di campioni ed esami di laboratorio per le TSE.

Tali campioni comprendono i campioni prelevati da animali sospetti e da vecchi animali riproduttori.»
